



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI A VALERE PER L'ANNO 2020*

Prima della discussione del punto n. 4 entra il consigliere SALMASI RAFFAELA e i presenti diventano n. 11

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l'anno 2020 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2019 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio *iter* procedurale, per cui, alla data odierna, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2018 n. 145;

DATO ATTO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

Dell'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013

#### RIBADITO CHE:

- l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modifiche nella Legge 22.12.2011, n. 214, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) espressamente richiamate dal decreto 201/2011;
- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con la determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);

DATO ATTO CHE con legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1 comma 42 viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, ad eccezione della TARI, e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016 e che la Legge 145/2018 mantiene tale politica economica;

CONSIDERATO che il D.D.L. n. 1586, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, presentato al Senato il 2 novembre 2019, ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo, nell'ambito di una manovra che non è ancora stata perfezionata da parte del Legislatore al momento dell'approvazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, nell'attuale incertezza normativa in materia ed in attesa della definitiva approvazione della Legge di Bilancio nazionale per l'anno 2020, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019 – non può quindi che procedere alla conferma anche per l'anno 2020 delle aliquote IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata soltanto dopo l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, che – a fronte delle criticità sopra esposte – dovrà essere necessariamente prorogato rispetto al 31 dicembre 2019 (al pari di quanto successo negli anni scorsi), per rendere possibile il recepimento delle novità normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli n.11, astenuti n. 0, contrari n. 0;

#### DELIBERA

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

1. DI DARE ATTO CHE, a fronte dell'attuale incertezza normativa in relazione alle entrate tributarie che il Comune potrà applicare nel 2020, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019 – non può che procedere alla conferma anche per l'anno 2020 delle aliquote IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione agli stessi tributi, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata soltanto dopo l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, per rendere possibile il recepimento delle novità normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati;

2. DI DETERMINARE, come per il precedente esercizio, le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:
  - *L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento*
  - *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale che scontano l'imposta e le relative pertinenze ( unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).*
  - *I fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU.*
3. DI DARE ATTO CHE l'IMU sui terreni del Comune di Graglia non deve essere versata in quanto risulta essere esente dall'imposta essendo classificato totalmente montano sulla base dell'elenco dei Comuni Italiani previsto dall'ISTAT (art. 1 D.L. 4/2015);
4. DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018: a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
5. DI STABILIRE CHE la riscossione dell'Imposta unica comunale- componente IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

*Acconto - 16 giugno*

*Saldo - 16 dicembre*

6. DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 9/07/2014 ;
7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to digitalmente  
ROCCHI Avv. Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to digitalmente  
LO MANTO Dr. Nicoletta

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet.. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificato dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Graglia.*